



Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel. 0835/585711 – Fax 0835/581208
P. Iva 00116240771 – C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it
pec: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it

Ordinanza n. 60

OGGETTO: MISURE DI REGOLAMENTAZIONE ACCESSO ED UTILIZZO SPIAGGE LIBERE nel rispetto dei Protocolli di sicurezza, delle Linee Guida e delle norme in materia di contenimento del contagio da COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il 30 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica;
- l'11 marzo 2020 il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito la diffusione del Covid-19 non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (*in G.U. 09/03/2020, n. 61*) che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'art. 1 comma 1 lettera mm) del D.P.C.M. 17 maggio 2020 – adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 19/2020 – secondo cui "*le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni idonee a prevenire o*

ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n.25 del 1° giugno 2020 ad oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33*”;

VISTO, in particolare, l’art. 5 (*Misure per le attività turistico-ricettive, ludico-ricreative e strutture termali*) della suddetta Ordinanza Regionale di Basilicata n.25/2020 che prevede quanto di seguito:

“1. Sono consentite, nell'intero territorio regionale, le attività turistiche degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e le altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale. Per dette attività deve essere in ogni caso assicurato il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e a condizione sia assicurata l'applicazione delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. È consentito l'accesso alle spiagge libere e agli arenili, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”;

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);

VISTE le “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative*” - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 11 giugno 2020, 20/95/CR01/COV19 (Allegato 9 D.P.C.M. 11 giugno 2020);

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n.27 del 14 giugno 2020 (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 57 - Speciale del 14 giugno 2020): “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

VISTO che l’Ordinanza Presidente della Regione Basilicata n.27 del 14 giugno 2020 riporta tra gli allegati le “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive*” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 (Allegato 9 D.P.C.M. 11 giugno 2020);

RILEVATO che:

- le innanzi dette Linee guida riportano le *Schede Tecniche* contenenti gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*;

- le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici;
- tra le schede tematiche contenenti le integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 vi è quella relativa alle "ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)" che si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere;

VALUTATO che anche la fruizione delle spiagge libere quest'anno è soggetta a restrizioni e risulterà diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto bisogna focalizzare il messaggio sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, anche rispetto alla necessaria vigilanza sui bambini;

VISTO che l'art. 3, comma 2, del D.L. n.19 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132), prevede che "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.";

ACCERTATO che la presente ordinanza non è in contrasto con le limitazioni governative né eccede i limiti delle stesse;

VISTO il comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. n.267/2000 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 /08/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, convertito, con modificazione, in Legge 24/07/2008 n. 125, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n.833/1978 e dell'art.117 del D.Lgs.n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTA altresì la L.R. n. 44 del 30 novembre 2018 (BUR n. 52 del 4.12.2018);

DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

Per quanto premesso, nel rispetto dei Protocolli di sicurezza, delle Linee Guida e delle norme in materia di contenimento del contagio e del distanziamento interpersonale,

ORDINA

NELLE SPIAGGE LIBERE devono essere puntualmente osservate le indicazioni relative alle ATTIVITÀ TURISTICHE di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 11 giugno 2020, di cui all’allegato 9) al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, come recepite nell’Ordinanza Regionale di Basilicata n. 27 del 14 giugno 2020 ai fini della prevenzione e gestione dell’emergenza COVID-19 e in particolare:

- a) **devono essere evitati assembramenti di persone e assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti**, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- b) **deve essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone;**
- c) **tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m;**
- d) **é vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;**
- e) **gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.**

DEMANDA

Ai competenti uffici di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche agli avventori di altra nazionalità;

Al Comando Polizia Locale ed a tutte le altre forze dell’Ordine presenti sul territorio il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

AVVERTE

Gli ufficiali e le Forze di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, i contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente.

Fermo restando quanto previsto nella presente ordinanza, in casi eccezionali e qualora si verificassero eventi o problematiche non previste, il Comune con provvedimento motivato potrà concedere specifiche deroghe o restrizioni alle disposizioni sopra impartite.

Per quanto non espressamente normato nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni del D.P.C.M. del 11/06/2020 nonché dell’Ordinanza Regionale di Basilicata n. 27 del 14 giugno 2020 e *Linee guida* della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome *per la riapertura delle attività economiche e produttive* relative alle ATTIVITÀ TURISTICHE stabilimenti balneari e spiagge (Allegato 9 D.P.C.M. 11 giugno 2020);

Sono inoltre applicabili le sanzioni previste per coloro che non rispettano le misure di contenimento della pandemia da coronavirus indicate nelle vigenti norme e ordinanze e, pertanto, la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento è punita, ai sensi dell’art. 4 “Sanzioni e controlli” del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale [...].

INFORMA

Che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Matera, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio on line, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Che, ai sensi della legge n. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni oppure 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Pisticci;

la trasmissione di copia a:

**Alla Prefettura
Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente ed Energia Regione Basilicata
Capitaneria di Porto di Taranto
Commissariato della P.S.
Alla Tenenza della Guardia di Finanza
Comando Compagnia C.C.
Comando Stazione C.C.
Corpo Polizia Locale**

**MATERA
POTENZA
POTENZA
TARANTO
PISTICCI
METAPONTO
PISTICCI
MARCONIA
S E D E**

Dalla Residenza Municipale, li 30. 06.2020.



**IL SINDACO
Avv. Viviana Verri**

Viviana Verri